

STATUTO SOCIALE

Associazione di Promozione Sociale Bambini "al centro"



Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, con riferimento agli art. 2 e 18 della Costituzione, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e conformemente al d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **Associazione di Promozione Sociale Bambini "al centro"**, siglabile **APS Bambini "al centro"**, con sede legale nel Comune di Biella e di seguito indicata come Associazione. L'Associazione è soggetto pienamente autonomo sotto ogni profilo e opera nel territorio della provincia di Biella (BI).

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Ugent

Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è libera ed indipendente da ogni e qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale o di appartenenza a categorie in generale, e non ammette discriminazioni di alcun tipo tra i propri associati ed esclude l'apposizione di limitazioni agli stessi con riferimento alle loro condizioni sociali, culturali, etniche, religiose ed economiche. E' senza scopo di lucro, a struttura democratica, ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con i diversi Enti di natura pubblica e privata presenti sul territorio.

S. B. B. B.

2. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità: essere veicolo di integrazione sociale, mediante l'uso e la gestione di attrezzature e impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) e promuovere l'integrazione culturale dei minori di età

(con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli di età non superiore a quattordici anni) in accordo e collaborazione con le rispettive famiglie.

Art. 3 – ATTIVITÀ

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: 1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'APS intende:

- attivare progetti di promozione sociale attraverso l'organizzazione e la gestione di attività di integrazione, realizzate anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, finalizzate a favorire l'inserimento scolastico e a scongiurare la dispersione;
- organizzare e gestire attività e progetti di promozione sociale finalizzati a favorire la crescita sociale e culturale dei minori facilitando l'inclusione;
- organizzare e gestire attività di promozione sociale consistenti nell'assistenza, nell'accompagnamento e nel coinvolgimento dei minori in attività ludiche e/o ricreative;
- organizzare manifestazioni, ritrovi, incontri, momenti di aggregazione e coinvolgimento fra i soci, gestendo a vario titolo strutture e impianti;
- promuovere qualsiasi altra attività complementare o affine a quelle innanzi specificate e finalizzata al raggiungimento dello scopo sopra individuato.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017. All'Assemblea dei Soci è attribuita la competenza di approvare tali attività su proposta del Consiglio Direttivo.



4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o della collettività in genere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci la quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.

un

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione sia nel caso in cui il volontario è socio o associato, sia quando svolge la propria attività volontaria tramite l'Associazione.

Silvius

8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 117/2017.

9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli

associati.

Art. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche e con enti di natura privata presenti sul territorio;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata riconducibile alle previsioni dell'art. 79 e seguenti del d.lgs. 117/2017;
- attività diverse secondarie e strumentali.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio l' 1 settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e

preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - SOCI

1. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e partecipano alla vita associativa.

2. L'adesione all' Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di dimissioni. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di età, genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale, se diverso dai genitori. Se il richiedente ha meno di quattordici anni la domanda viene presentata per suo conto dall'esercente la potestà genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale, se diverso dai genitori. Contro il rifiuto dell'ammissione, tempestivamente comunicato e motivato, il richiedente può presentare ricorso motivato

all'Assemblea che delibera con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. All'atto del versamento della quota sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni, decadenza od esclusione.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. La decadenza avviene, in modo automatico e senza necessità di alcuna formalità, per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorso il termine stabilito nel successivo Art.9.

4. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Contro la delibera di esclusione l'Associato può presentare ricorso motivato all'Assemblea che delibera con provvedimento definitivo; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

5. La perdita della qualifica di socio diventa operante dall'annotazione nel Libro soci effettuata dal Consiglio Direttivo.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Presidente.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;

- al pagamento della quota associativa nei termini stabiliti.

Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. I soci devono corrispondere, entro la fine dell'anno sociale, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmisibile e non restituibile.

2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dall'esercizio di tutti i diritti associativi di cui all'art. 8 punto 2 fino al momento della regolarizzazione, salvo deroghe deliberate dall'assemblea e relative alla sola partecipazione alle attività.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

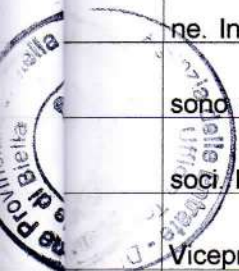
1. L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente Consiglio Direttivo. Dovrà inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto che dovranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La convocazione viene effettuata con apposito avviso affisso all'albo dell' Associazione e/o per iscritto, anche in forma elettronica, o mediante altri mezzi conformi

Ugolini

Silvia Frigoli



rispetto alla normativa vigente, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

5. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.

7. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

CP

Silvestro

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

4. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017;
- delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- se necessario, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- se necessario, elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017, esperibili dall'Associazione
- delibera in via definitiva sui ricorsi in merito al rifiuto dell'ammissione dei nuovi associati;
- delibera in via definitiva sui ricorsi in merito all'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed at-

U. D. A.

Silvia

tribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- determina le condizioni e i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3, commi 5 e 6 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con decisione deliberata da almeno tre quarti dei presenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di cinque consiglieri che rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

le P...

Silvia...

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Le dimissioni o la revoca del Presidente comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione con l'esclusione dei compiti attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto;
- propone all'Assemblea i programmi di attività;
- individua e propone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi

dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017 e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017;

- delibera sulle domanda di nuove adesioni;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

10. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa; coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività; firma la corrispondenza che impegna l'Associazione, mantiene i contatti con gli organismi territoriali degli Enti e



Federazioni; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Qualora ravvisi irregolarità, deve comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, convocherà l'Assemblea per

Ugu

Silvestri

le dovute comunicazioni.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 - DURATA E SCIoglIMENTO

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. N.

117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo

Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

*Giuseppe Dotti Silvano Giger Francesco Giusi
Paolo Paolo Morozzini Oreste
Gianfranco Silvio/Rogues Luca Linares*



Verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Bambini "al centro"

Il giorno 24/11/2023, alle ore 17.30, presso la sede sociale in Via Orfanotrofio 16, Biella, a seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale;

Il Presidente Silvana Grigoli dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Diritti Giovanni. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci: Bonavigo Gianni, Diritti Giovanni, Garino Marco, Grigoli Francesca, Grigoli Giuseppe, Grigoli Silvana, Lacchia Lorenzo, Ragazzo Silvano e Simoni Laura.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'argomento e illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione a causa di alcune problematiche nella gestione dei rapporti con i soci relative alla partecipazione alle attività estive, il cui svolgimento avviene tra due anni sociali successivi, e all'esclusione dei soci per mancato pagamento della quota associativa.

Successivamente legge a proposta di modifica degli articoli interessati, articolo per articolo. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo Statuto modificato nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene sottoscritto dai presenti e allegato al presente atto, di cui forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Giovanni Diritti

Il Presidente

Silvana Grigoli

A.P.S. Bambini "al centro"

via Orfanotrofio 16 - 13900 Biella

tel.015-3701091 cel. 342.1580481

cod. fisc. 90062420022 - P.ta IVA 02548410022

E-mail: bambinialcentro_2013@libero.it

UNICREDIT IBAN IT 79W 02008 2231 0000102824213

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 404 30 NOV. 2023 3

Addi

Liquidato € 200,00

Versato €

L'INCARICATO

L'INCARICATA (*)

Nicoletta-Lorena IPPOLITO

